

Legge 2 ottobre 1997, n. 340

Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica.

Pubblicata su: G.U. n. 236, 09/10/1997

Riguardante: Sicurezza degli impianti (L. 46/90) – Edifici adibiti ad uso scolastico - Adeguamento impianti - Proroga di termini

NOTE

Del testo si riporta solo l'art. 1 comma 5.

L'art. 1-bis, inserito dalla **Legge 23 dicembre 1996, n. 649**, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 542, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale", recita:

"Art. 1-bis - Interventi nel settore della pubblica istruzione

1. Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999".

Togliendo le parole «di proprietà pubblica» è stata eliminata la differenziazione tra edifici pubblici e privati del settore scuola.

Il termine del 31 dicembre 1999, quindi, fissato per l'adeguamento degli impianti, si applica a tutti gli edifici adibiti ad uso scolastico.

Tale disposizione, però, risulta del tutto superflua: la **Legge 7 agosto 1997, n. 266** ("Interventi urgenti per l'economia"), infatti, riporta al comma 2 dell'art. 31 esattamente quanto trovato nell'art. 1, comma 5 della legge in oggetto.

TESTO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

...[omissis]...

5. All'art. 1-bis, comma 1, del Decreto-Legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.

...[omissis]...